

REGOLAMENTO (CE) N. 170/2005 DELLA COMMISSIONE

del 31 gennaio 2005

che fissa, per la campagna di commercializzazione 2005/2006, l'importo dell'aiuto per i pomodori destinati alla trasformazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutti-
coli⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) In forza dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1535/2003 della Commissione, del 29 agosto 2003 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto riguarda il regime di aiuti nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutti-
coli⁽²⁾, la Commissione pubblica entro il 31 gennaio l'importo dell'aiuto applicabile ai pomodori destinati alla trasformazione.
- (2) Per gli Stati membri della Comunità nella sua composizione al 30 aprile 2004, l'accertamento del rispetto dei limiti comunitari e nazionali di trasformazione dei pomodori, cui fa riferimento l'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2201/96, è stabilito sulla base dei quantitativi ammessi a beneficiare di un aiuto nelle ultime tre campagne per le quali sono disponibili dati definitivi per tutti gli Stati membri in questione.
- (3) In forza dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 416/2004 della Commissione, del 5 marzo 2004 concernente misure transitorie di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio e del regolamento (CE) n. 1535/2003 a seguito dell'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e

della Slovacchia all'Unione europea⁽³⁾, per gli Stati membri che hanno aderito all'Unione il 1º maggio 2004, l'accertamento del rispetto dei limiti comunitari e nazionali di trasformazione dei pomodori è stabilito sulla base dei quantitativi su cui vertono le domande di aiuto per la campagna di commercializzazione 2004/2005.

- (4) Il quantitativo di pomodori trasformati nell'ambito del regime di aiuto da prendere in considerazione per l'accertamento del rispetto dei limiti comunitari e nazionali supera di 128 640 tonnellate il limite comunitario. A norma dell'articolo 5, paragrafi 2 e 4, del regolamento (CE) n. 2201/96 e dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 416/2004, per gli Stati membri nei quali è stato superato il limite di trasformazione, l'importo dell'aiuto per i pomodori destinati alla trasformazione per la campagna 2005/2006 deve essere pertanto modificato rispetto al livello fissato all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96.

- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutti-
coli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 2005/2006, l'importo dell'aiuto per i pomodori previsto all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2201/96 è fissato come segue:

- a) in Grecia, Francia, Portogallo, Italia, Repubblica ceca, Cipro, Ungheria, Malta, Polonia e Slovacchia, 34,50 EUR/tonnellata;
- b) in Spagna:
- i) 34,50 EUR/tonnellata per i pomodori destinati alla trasformazione in pomodori pelati interi;
- ii) 31,29 EUR/tonnellata per i pomodori destinati ad altre trasformazioni.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

(1) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2004 della Commissione (GU L 64 del 2.3.2004, pag. 25).

(2) GU L 218 del 30.8.2003, pag. 14. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2169/2004 (GU L 371 del 18.12.2004, pag. 18).

(3) GU L 68 del 6.3.2004, pag. 12.